LA GESTIONE DEI RIFIUTI E DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Affidamento del servizio, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta differenziata

LA NORMATIVA SUI RIFIUTI

Dottoressa Marta Giovanna Geranzani

MODULO 1

Il D.lgs. 152/2006

Oggi la gestione dei rifiuti in Italia è disciplinata dal Titolo IV del cd. Testo Unico Ambientale, il D.lgs 152/2006 e s.m.i. Il D.lgs 152/2006 il quale, attraverso le modifiche introdotte dal D.lgs 205/2010, recepisce in Italia le disposizioni della Direttiva Europea sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE). Entro il 5 Luglio 2020 si attende il recepimento delle Direttive del Pacchetto europeo sull'economia circolare.

Principali tappe

1997
Decreto Ronchi (D.lgs. 22/1997)

2006
Testo Unico Ambientale (D.lgs 152/2006

2008
Direttiva Europea sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE)

2010
L'Italia recepisce la Dir. Europea sui rifiuti con il D.lgs 205/2010

Dic. 2015
Legge 221/2015 (cd. legge sulla green economy, collegato ambientale alla L. di stabilità 2014) che modifica il 152/2006

4 Luglio 2018
Entrata in vigore delle Direttive del Pacchetto europeo economia circolare

5 Luglio 2020
Deadline recepimento nuone Direttive

Le principali novità normative

Dispositivi normativi emanati

- DM 28 marzo 2018, n.69 - Regolamento EoW fresato d'asfalto (conglomerato bituminoso)
- DM Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 - Regolamento vuoto a rendere
- DPR 13 giugno 2017, n. 120 - Regolamento terre e rocce da scavo
- DM 20 aprile 2017 - Criteri tariffa puntuale
- DM 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento sottoprodotti
- DM 26 maggio 2016 - Linee guida relative al calcolo della %le di RD dei RU
- DM 29 dicembre 2016, n. 266 - Regolamento compostaggio di comunità
- Legge 19 agosto 2016, n.166 - Spreco alimentare

Novità normative in fase di istruttoria

- DM assimilazione (in attuaz. art.195, c.2, lettera e) d.lgs 152/2006)
- DM ex art.180-bis - preparazione per il riutilizzo
- Schema di regolamento recante requisiti e capacità tecniche e finanziarie per l'esercizio delle attività di preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
- Cessazione qualifica di rifiuto: schema di regolamento EoW per: granulo e polverino da PFU, pannolini e assorbenti, rifiuti inerti da C&D, pastello di piombo da batterie esauste
- Gestione materassi a fine vita: schema di regolamento recante misure per prevenire e ridurre gli impatti ambientali derivanti dalla progettazione, dalla produzione di materassi e dalla gestione degli stessi a fine vita ai sensi dell'art. sulla «rep» di cui all'art.178-bis

1997-2017: 20 anni dal Decreto Ronchi

2017

20 anni dal Decreto Ronchi

Il 2017 è stato il ventennale del Decreto Ronchi, il D.lgs n.22 del 5/2/1997, la prima legge organica a disciplinare il settore rifiuti in Italia che recepiva in maniera coordinata tre Direttive europee all'interno dell'ordinamento Italiano: le direttive europee sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi e sui rifiuti di imballaggio.

1997-2017: 20 anni dal Decreto Ronchi

Il Decreto Ronchi (1997) ha avviato una profonda trasformazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani in Italia anticipando la gerarchia dei rifiuti introdotta con la direttiva europea del 2008 e promuovendo la raccolta differenziata e il riciclaggio di materia.

Fonte: Rapp. ISPRA 2018

Situazione nel 1997

Produzione rifiuti: 26,6 Ml ton

RD: 2,5 Ml ton (9,4%)

Discarica: 21,3 Ml ton (80%)

Rifiuti di Imballaggio a recupero (33%)

La situazione nel 2017

Produzione rifiuti: 29,6 Ml ton

RD: 16,4 Ml ton (55,5 %)

Discarica: 2,9 Ml ton (22%)

Rifiuti di Imballaggio a recupero: 10,2 Ml ton (78%) di cui 86,5% (8,8 Ml ton di cui il 50,5% pari a 4,4 Ml ton da sup. pubblica) riciclaggio + prep. per il riutilizzo e 13,5%, (1,4 Ml) ton recupero energetico.

Rifiuti di imballaggio a riciclo: 66,9%

Raccolta differenziata in Italia nel 1997: **9,4%**

Raccolta differenziata in Italia nel 2017: **55,5%**

....ma la situazione non è uniforme a livello nazionale.....

Il D.lgs. 152/2006

Struttura della parte IV dedicata ai rifiuti

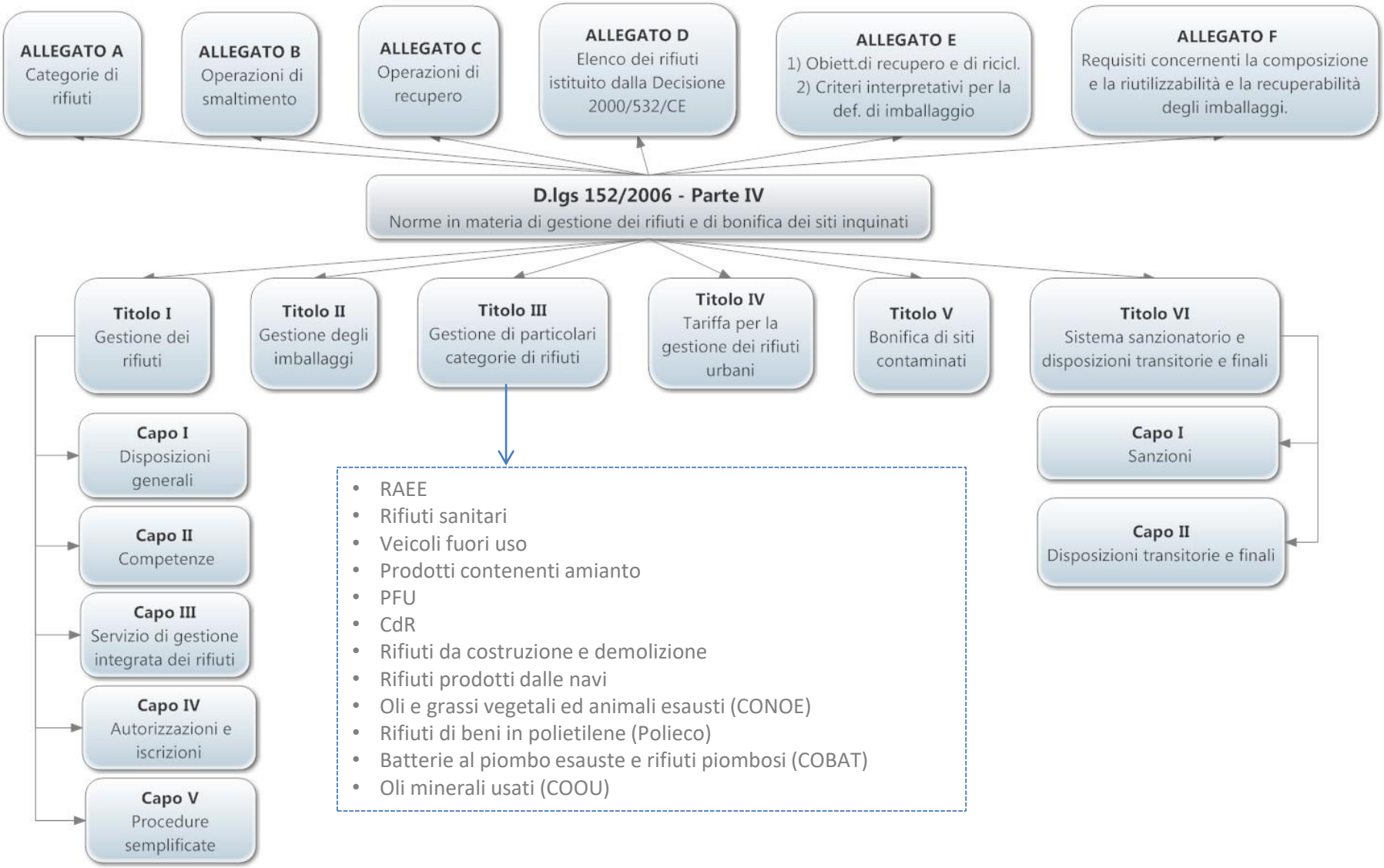

Il D.lgs. 152/2006

Prevenzione rifiuti

La direttiva europea sui rifiuti (Dir. 2008/98/CE) ha posto la **prevenzione** al vertice della gerarchia dei rifiuti e ha imposto agli Stati membri (art. 29 - comma 1) l'adozione di un **Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti** (PNPR) entro il 12 dicembre 2013. Tale disposizione è stata recepita nel nostro ordinamento dal nuovo art. 180 del D.lgs n. 152/2006.

Gerarchia Europea (e nazionale) sui rifiuti

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (PNPR) Italiano è stato adottato con Decreto del MATTM del 7 ottobre 2013. Con Decreto n°185 del 08.07.2014, ai fini dell'attuazione e dell'implementazione del Piano, il MATTM ha istituito un Comitato tecnico scientifico che ha la funzione di supportare il Ministero dell'Ambiente nella definizione delle misure attuative del Programma nei settori prioritari di intervento.

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Target

Principali target di riduzione della produzione di rifiuti (per unità di PIL)

Target al 2020 rispetto ai valori del 2010

- **Rifiuti urbani**: Riduzione del **5%**
- **Rifiuti speciali pericolosi:** Riduzione del **10%**
- **Rifiuti speciali non pericolosi**: Riduzione del **5%**

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Flussi prioritari di intervento

rifiuti biodegradabili

rifiuti cartacei

rifiuti da imballaggio

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

rifiuti pericolosi

rifiuti da costruzione e demolizione

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Misure

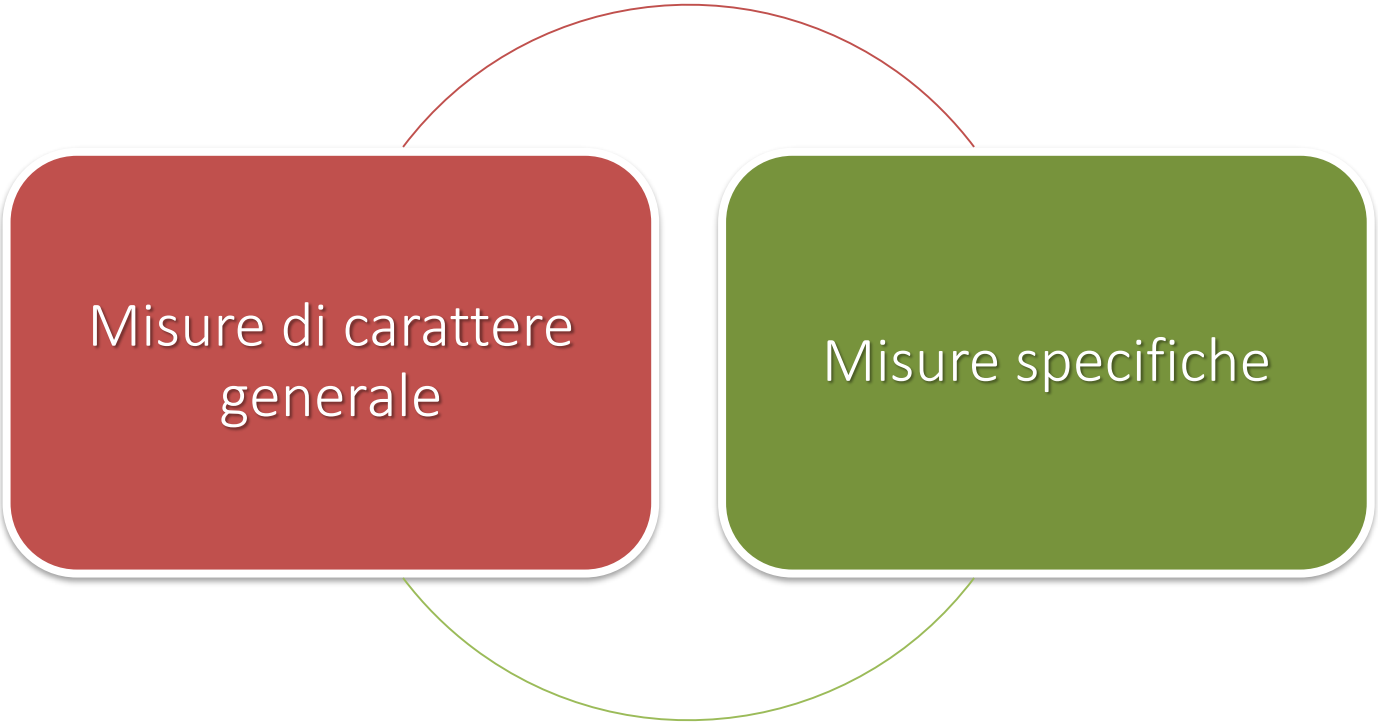

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Misure - Misure generali

- Produzione sostenibile
- Green Public Procurement
- Riutilizzo
- Informazione, sensibilizzazione, educazione
- Strumenti economici, fiscali e di regolamentazione

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

**(ultimo aggiornamento:
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)**

Art. 34. (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale)

1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144.

1. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

1. L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.

Art. 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalenti. Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.

- 2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.

- 3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Art. 87. (Certificazione delle qualità)

- 1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Misure - Misure specifiche

es. Rifiuti da imballaggio

Misura I

- Diffusione di punti vendita di prodotti “alla spina”

Misura II

- Favorire il consumo di acqua pubblica (del rubinetto)

Il Programma Nazionale di Prevenzione Rifiuti

Integrazione nei Piani Regionali

L'articolo 199 comma 3, lettera r) del D.lgs 152/2006, stabilisce che *i piani regionali di gestione dei rifiuti* ***devono includere*** *(tra le altre cose) "un* ***programma di prevenzione della produzione dei rifiuti****, elaborato sulla base del programma nazionale di prevenzione...».* La deadline per l'introduzione del programma di prevenzione dei rifiuti all'interno dei piani regionali è scaduta il **7 ottobre 2014**, a un anno dalla data di adozione del decreto.

Tutte le Regioni «dovrebbero» aver già definito e approvato il proprio Programma Regionale di Prevenzione dei Rifiuti.

Il D.lgs. 152/2006

Art. 180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti

180-bis. Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
Comma 1-bis. Ai fini di cui al comma 1, **i comuni possono individuare anche appositi spazi, presso i centri di raccolta** di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per **l'esposizione temporanea,** finalizzata allo scambio tra privati, **di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo**. Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate **apposite aree** adibite al **deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti** destinati alla **preparazione per il riutilizzo** e alla raccolta di beni riutilizzabili. [...]
(comma introdotto dall'art. 66 della legge n. 221 del 2015)

nb
nota bene

Beni/prodotti	Riutilizzo
Rifiuti	Preparazione per il riutilizzo

Definizione di preparazione per il riutilizzo: l'art. 3 n. 16 della Dir. 98/2008 definisce "«preparazione per il riutilizzo» le «*operazioni di controllo, pulizia e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento*

Il D.lgs. 152/2006

DM ex Art. 180 sulle modalità operative per la costituzione e il sostegno di di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo

L'art. 180-bis comma 2, prevedeva che i MATTM emanasse, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (**entro giugno 2011**) , **uno o più decreti** atti a definire le «***modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo***, *ivi compresa la definizione di* ***procedure autorizzative semplificate*** *e di un catalogo esemplificativo di prodotti e rifiuti di prodotti che possono essere sottoposti, rispettivamente, a* ***riutilizzo o a preparazione per il riutilizzo***».

Ad oggi tale/i DM non sono ancora stati emanati.

Nelle more dell'adozione del Decreto alcune Regioni (es. Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Marche) hanno adottato proprie Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso.

Durante l'estate 2017 è circolata, tra i principali stakeholder, la prima bozza di DM recante le modalità operative per la costituzione e il sostegno di centri e reti accreditati di preparazione per il riutilizzo

Linee guida Regionali per il funzionamento dei centri comunali per il riuso

Emilia Romagna
DGR n. 1240 del 1 ago 2016 - "Linee guida per il funzionamento dei centri comunali per il riuso" successivamente modificate dalla DGR n. 1382 del 25/09/2017.
http://bur.regione.emilia-romagna.it/dettaglio-inserzione?i=765484cd995c48c6a60f8293d26ed73c

Friuli Venezia Giulia
DGR n. 1481 del 22 luglio 2015 - "Linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA2/FOGLIA20/

Abruzzo
DGR n. 66 del 13 feb.2012 - "Linee guida per la realizzazione dei centri di riuso"
http://bura.regione.abruzzo.it/2012/Speciale_19_09_03.PDF

Marche
DGR n. 1793 del 12 dic.2010, "Prime linee di indirizzo regionali concernenti i centri di riuso".
http://www.norme.marche.it/Delibere/2010/DGR1793_10.pdf

Il D.lgs. 152/2006

Prevenzione - Sperimentazione del vuoto a rendere

DECRETO 3 luglio 2017, n. 142 - pubblicato sulla GU n. 224 del 25 settembre 2017

Regolamento recante la sperimentazione di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, ai sensi dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (17G00154) (GU Serie Generale n.224 del 25-09-2017)

Entrata in vigore del provvedimento: 10/10/2017

- **Partenza sperimentazione**: dal 120° giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento.
- **Durata sperimentazione**: 12 mesi
- **Tipologie di imballaggi oggetto della sperimentazione:** Imballaggi primari riutilizzabili contenenti birra o acqua minerale di volume compreso tra 0,20 e 1,5 litri serviti al pubblico nei punti di consumo.
- **Soggetti destinatari**: Alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo che servono al pubblico tali tipologie di prodotti
- **Deposito cauzionale**: la cauzione è tra esercente e fornitore, non riguarda il consumatore
- **Monitoraggio**: I distributori nel caso di filiera di tipo lungo, o i produttori di bevande nel caso di filiera di tipo corto, direttamente o tramite le associazioni di categoria, trasmettono, anche in forma aggregata, al MATTM i dati quantitativi sugli imballaggi resi attraverso un modulo allegato al DM
- **Riconoscimenti**: Patrocinio e logo ministeriale; Registro online degli operatori della filiera aderenti alla sperimentazione; Attestato di benemerenza agli operatori

Il D.lgs. 152/2006

Il compostaggio di comunità

180. Prevenzione della produzione di rifiuti

Comma 1-septies. [...] il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, **le regioni ed i comuni**, nell'ambito delle rispettive competenze, **incentivano le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione**, come l'**autocompostaggio** e il **compostaggio di comunità** [...]

Comma1-octies. [...] **con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** [...] sono stabiliti i **criteri operativi** e le **procedure autorizzative semplificate** per il **compostaggio di comunità** di rifiuti organici..
(*commi 1-septies e 1-octies aggiunti dall'art. 38, comma 1, legge n. 221 del 2015*)

Il **decreto 29 dicembre 2016, n. 266**, pubblicato nella G.U. n. 45 del **23 Febbraio 2017** stabilisce i **criteri e le procedure autorizzative semplificate per il "compostaggio di comunità"**

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q1: Qual'è la taglia massima dell'impianto ?

Limite quantitativo: 130 ton/anno

Le disposizioni previste dal regolamento si applicano alle strutture che gestiscono quantità non superiori alle 130 tonnellate annue; per i quantitativi superiori si applica la normativa prevista dagli articoli 208 e 214 del decreto legislativo 152 del 2006.

Taglie previste

- Fino a 1 ton/anno (ulteriore semplificazione)
- Piccola: T1 fino a 10 ton/anno
- Media: T2 fino a 60 ton/anno
- Grande: T3 fino a 130 ton/anno

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q2: Chi può fare la richiesta per l'avvio del compostaggio di comunità ?

Un organismo collettivo come definito dall'Art. 2 (Definizioni) lettera e) ovvero: «*due o piu' utenze domestiche o non domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o societa', ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intraprendere un'attivita' di compostaggio*»

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q3: Quali sono le modalità per la domanda di inizio attività ?

1. Invio di una **segnalazione di inizio attivita' a firma del responsabile** (ovvero del legale rappresentante dell'organismo collettivo) al comune territorialmente competente, che ne da' comunicazione all'azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. Le modalità di invio, il format per la segnalazione e la documentazione da allegare è indicata all'interno del Decreto.
3. La segnalazione contiene il **regolamento sull'organizzazione dell'attivita' di compostaggio**, adottato dall'organismo collettivo. I contenuti minimi del regolamento sono indicati nell'allegato 2.

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q4: Dove possono essere collocate le attrezzature destinate al compostaggio di comunità ?

All’interno di un area ubicata in un luogo che ricade nella disponibilità giuridica dell’orgnismo collettivo.

«... *L'apparecchiatura e' ubicata in aree nella disponibilita' giuridica dell'organismo collettivo. 3. L'apparecchiatura e' ubicata nelle immediate vicinanze delle utenze conferenti o al massimo entro un chilometro di distanza dalle stesse e il conferimento del rifiuto organico all'attivita' di compostaggio di comunita' deve essere effettuato autonomamente dalle utenze conferenti*.»

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q5: Chi può portare i propri rifiuti al compostaggio di comunità ?

Solo le utenze "registrate", che si devono, comunque, trovare nelle immediate vicinanze o al massimo entro un chilometro di distanza, possono conferire i loro rifiuti compostabili alla struttura.

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q6: Quali rifiuti possono essere conferiti ?

I rifiuti ed i materiali ammissibili sono elencati nell'allegato 3 del decreto, ad es:

- rifiuti biodegradabili di cucine e mense (20 01 08);
- rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (20 02 01);
- segatura, trucioli, residui di taglio, legno, piallacci (03 0105);
- scarti di corteccia e legno dalla lavorazione della carta qualora non addizionati (03 03 01);
- materiale filtrante derivante dalla manutenzione periodica del biofiltro a servizio dell'apparecchiatura (15 02 03);
- imballaggi in carta e cartone (15 01 01);
- imballaggi in legno (15 01 03);
- carta e cartone (20 01 01).

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q7: Quali caratteristiche deve avere il compost prodotto ?

Il Compost prodotto deve possedere precisi requisiti (indicati nell'allegato 6), quali ad esempio:

- umidità compresa tra il 30 e il 50%;
- temperatura massima non superiore ai 2 gradi rispetto a quella ambientale;
- pH compreso tra 6 e 8,5;
- assenza di frazioni pericolose

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q8: Come deve essere gestito il compost prodotto ?

Il compost prodotto e' impiegato, secondo il **piano di utilizzo,** in **terreni a disposizione delle utenze conferenti** anche se non localizzati in prossimita' dell'ubicazione dell'apparecchiatura, nonche' per la concimazione di piante e fiori delle medesime utenze.

Il compost che non rispetta le caratteristiche di cui all'allegato 6 e non e' impiegato secondo quanto stabilito nel piano di utilizzo e' da considerarsi rifiuto urbano...

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q9: Obblighi di comunicazione ?

Ogni anno, entro il 31 gennaio, il responsabile della struttura comunica al Comune i dati relativi all'anno precedente, indicando le quantità in peso relative a:

- rifiuti conferiti
- compost prodotto
- scarti
- compost che non ha le caratteristiche previste dal regolamento

Finalità della raccolta dati

- Riduzione della tassa rifiuti per le utenze conferenti (se previsto dal reg. comunale)
- Computo del compostaggio di comunita' nella percentuale di RD

Criteri e procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità

Decreto 29 dicembre 2016, n. 266

Q10: Chi gestisce l'attività ?

Sono previste dal decreto le figure del

- responsabile (legale rappresentante dell'organismo collettivo)
- conduttore (soggetto incaricato della conduzione dell'apparecchiatura)

Requisiti del conduttore: Il conduttore deve essere in possesso dell'idonea formazione per la conduzione dei macchinari utilizzati per il compostaggio.

Lotta agli sprechi alimentari

LEGGE 19 agosto 2016, n. 166

c.d. LEGGE GADDA

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti
alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la
limitazione degli sprechi.

Capo II

Misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari

Art. 3. Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale

1. Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatari i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.

2. I soggetti donatari di cui al comma 1 devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti.

3. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità con metodo aerobico.

4. Gli alimenti che presentano irregolarità di etichettatura che non siano riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o alle sostanze o prodotti che provocano allergie e intolleranze, possono essere ceduti ai soggetti donatari.

5. E' consentita la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatari. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatari o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 4. Modalità di cessione delle eccedenze alimentari

1. Le cessioni di cui all'articolo 3 sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione.

2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.

3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati degli impasti di farina prodotti negli impianti di panificazione che non necessitano di condizionamento termico, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

Art. 5. Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, in conformità a quanto stabilito dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e dall'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 7 della presente legge. Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione, a partire dal quale si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 2003, n. 155.

2. Ai fini della cessione di cui agli articoli 3 e 4, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.

3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi previsti dagli articoli 3 e 4.

Art. 17. Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

Il D.lgs. 152/2006

Obblighi e target di raccolta differenziata e riciclaggio per i rifiuti urbani e assimilati

Obbligi di RD

art. 181 - Riciclaggio e recupero dei rifiuti, comma 1

- Realizzazione della raccolta differenziata **almeno per** carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, per il legno.

Target di RD

art. 205 - Misure per incrementare la RD, comma 1

- In ogni ATO se costituito, **ovvero in ogni comune:**
  - 35% entro il 31 dicembre 2006
  - 45% entro il 31 dicembre 2008
  - 65% entro il 31 dicembre 2012

Target di riciclaggio + prep. per il riutilizzo

art. 181 - Riciclaggio e recupero dei rifiuti, comma 1

- 50% in termini di peso entro il 2020 (Obiettivo comunitario)

Modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio

La Decisione CE 2011/753/UE

La **Decisione 2011/753/UE** istituito le **regole e modalità di calcolo** per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE e di conseguenza del comma 1 dell'art. 181 del D.Lgs. 152/2006.

4 Metodologie di calcolo a scelta degli **Stati membri**

M1
- %le di riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli, plastica e vetro;

M2
- %le di riciclaggio di rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica e vetro e altri singoli flussi di rifiuti domestici e simili;

M3
- percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici in generale;

M4
- % di riciclaggio di rifiuti urbani.

Modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio

La Decisione CE 2011/753/UE

Quale metodologia ha scelto l'Italia ?

metodologia 2 «all'italiana»: percentuale di riciclaggio di rifiuti domestici e simili costituiti da carta, metalli, plastica, vetro, legno e frazione organica (umido + verde)

Nel 2016 (Fonte Rapporto ISPRA 2017 sui rifiuti urbani) la %le di riciclaggio + preparazione per il riutilizzo si attesta al **47,7%,** applicando la metodologia 2, e al **42,2%** applicando la 4.

La **metodologia 4**, pur includendo al denominatore dell'equazione di calcolo tutte le frazioni merceologiche, anche quelle non destinabili a operazioni di riciclaggio, rappresenta senza dubbio l'approccio di più immediata applicazione, in quanto **non richiede il ricorso ad analisi merceologiche** finalizzate a stimare il peso percentuale delle singole frazioni sul totale del rifiuto urbano generato.

Ripartizione %le del quantitativo di RU avviato al riciclaggio, anno 2017

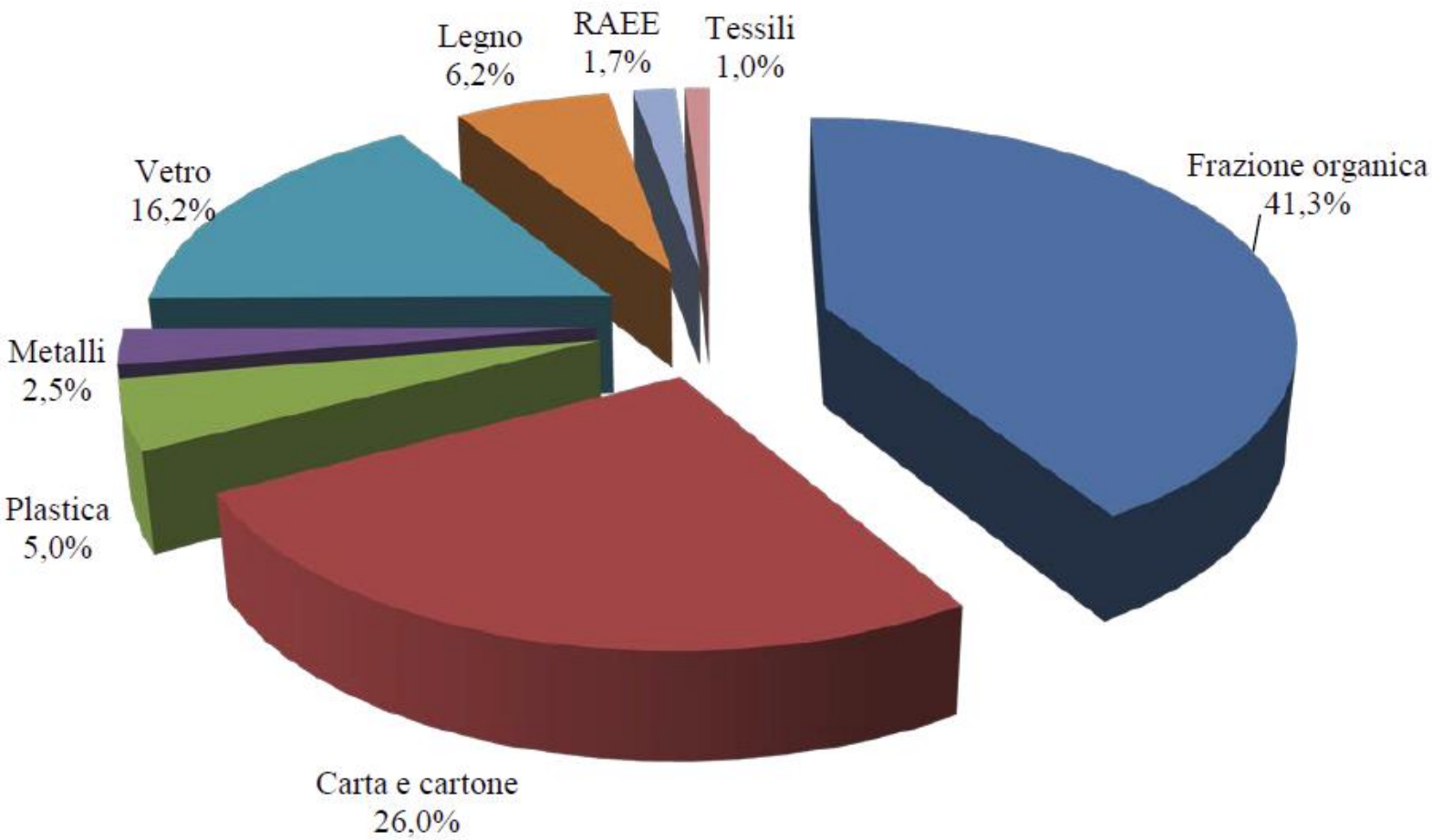

Fonte: Rapporto ISPRA rifiuti urbani 2018

Il D.lgs. 152/2006

Obiettivi di RD e modulazione del tributo per lo smaltimento in discarica dei rifiuti

Art. 205. Misure per incrementare la raccolta differenziata

Il comma 3 dispone che, «nel caso in cui, **a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune**, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'**addizionale del 20%** al **tributo di conferimento dei rifiuti in discarica** a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di RD raggiunte nei singoli comuni. Laddizionale **non si applica** nel caso in cui il Comune abbia ottenuto la deroga dal MATTM (ai sensi del comma 3-septies) o abbia conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti < di almeno il 30% rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza.

Il comma 3-*bis*, introdotto dalla legge n. 221/2015, dispone che la **misura del tributo** di cui all'art. 3, comma 24, della **legge n. 549/1995** (ndr. Il tributo speciale per lo smaltimento in discarica dei rifiuti), venga **modulata in base alla quota %le di superamento del livello di RD**. → **riduzioni del tributo in funzione delle %li di superamento dei livelli di RD**

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 a 1%	30%
10 % 15 % 20 % 25 %	40 % 50 % 60 % 70 %

Il D.lgs. 152/2006

Modalità di calcolo della %le di rifiuti da Raccolta Differenziata

Art. 205. Misure per incrementare la raccolta differenziata

comma 3-*quater*: il comma 3-*quater*, come modificato dalla legge n. 221/2015, prevede che **con decreto del MATTM** vengano definite le **linee guida per il calcolo della %le di RD** dei rifiuti solidi urbani e assimilati **raggiunte in ogni comune**. Sulla base di tali linee guida «la regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare».

3-quinquies. La **trasmissione dei dati** di cui al comma 3-quater è **effettuata annualmente dai comuni** attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. **L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati** determina **l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo** di cui al comma 3-bis.

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Linee guida per il calcolo della %le di RD dei RU e assimilati

- Adottate con DM Ambiente 26 maggio 2016 .
- Descrivono l'approccio metodologico da adoperare per il computo della raccolta differenziata e della produzione totale dei rifiuti urbani.
- I contenuti delle linee guida sono da intendersi come disposizioni alle quali le singole Regioni si attengono: ai sensi dell'art. 205, co. 3-quater, sono le Regioni a definire, sulla base delle linee guida nazionali, il metodo standard per calcolare le %li di RD dei RU e assimilati raggiunte in ogni comune.

- Frazioni che rientrano nel calcolo della RD:

- RD monomateriale di vetro, carta, plastica, legno, metalli avviata alla preparazione per il riutilizzo, al riciclaggio o prioritariamente al recupero di materia;
- RD multimateriale (o combinata) al lordo degli scarti; (new)
- RD ingombranti inviati a impianti di trattamento finalizzati al recupero;
- RD organico (umido + verde) inclusa la frazione umida avviata a compostaggio domestico o di comunità; (new)
- rifiuti da raccolta selettiva (es. farmaci, contenitori T/FC, vernici, inchiostri ed adesivi, oli vegetali e oli minerali, ecc) anche se destinati a smaltimento;
- RAEE;
- rifiuti di origine tessile;
- rifiuti da spazzamento stradale a recupero (20.03.03); (new)
- rifiuti inerti da C&D di origine domestica derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore dell'immobile (new)
- altre frazioni raccolte in maniera separata e avviate a operazioni di recupero (inclusa la preparazione per il riutilizzo).

Linee guida per il calcolo della %le di RD dei RU e assimilati

L'equazione adottata per il calcolo della percentuale di RD è la seguente:

$$RD\,[\%] = \frac{\sum_i RD_i\,[t]}{RU\,[t]} \times 100$$

dove:

RU [t] = (Σi RDi) + RUind + I

$\sum_i RD_i$	sommatoria dei quantitativi delle diverse frazioni che compongono la RD ivi incluse, se conteggiante e rendicontate, le quote destinate al compostaggio domestico, di prossimità e di comunità.
RU_{ind}	rifiuti urbani indifferenziati.
I	ingombranti a smaltimento

Altri obblighi e target nella normativa rifiuti (1)

Tipologia di rifiuto	Target
Rifiuti da C&D	Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altri tipi di recupero di rifiuti da C&D non pericolosi = min. 70 % in peso **al 2020**
RAEE	• Entro il 31/12/2015: Tasso di raccolta annuo dei RAEE da nuclei domestici = min. 4 kg per ab/anno • Entro il 1/1/2016: Tasso di raccolta annuo per i RAEE = min. 45 % • **Entro il 1/1/2019**: Tasso di raccolta annuo per i RAEE = min. 65 %.
Imballaggi	Entro il 31 dicembre 2008: • almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia; • sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio; • saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio: - 60 % in peso per il vetro; - 60 % in peso per la carta e il cartone; - 50 % in peso per i metalli; - 26% in peso per la plastica; - 35% in peso per il legno.

Altri obblighi e target nella normativa rifiuti (2)

Tipologia di rifiuto	Target
Veicoli fuori uso	Entro il 1/1/2015: • %le di reimpiego e recupero per tutti i veicoli fuori uso = min. 95 % del peso medio per veicolo e per anno; • %le di reimpiego e riciclaggio = min. 85 % del peso medio per veicolo e per anno.
Batterie	Entro il 26/9/2016 • Tasso di raccolta annuo per pile e accumulatori= min. 45%
Pneumatici	Entro il 16/7/2006 • Divieto di conferimento in discarica dei pneumatici usati come materiali di ingegneria (protezione delle pareti, appesantimento teli copertura ecc.) e dei pneumatici fuori uso triturati.
Rifiuti urbani biodegradabili (RUB)	RUB in discarica (da raggiungersi a livello di ATO): • 12 marzo 2008: RUB < 173 kg/ab*anno • 12 marzo 2011: RUB < 115 kg/ab*anno • **12 marzo 2018**: RUB < 81 kg/ab*anno

Altri obblighi e target nella normativa rifiuti (2)

Figura 3.4.5 - Smaltimento pro capite di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) per Regione, anno 2017

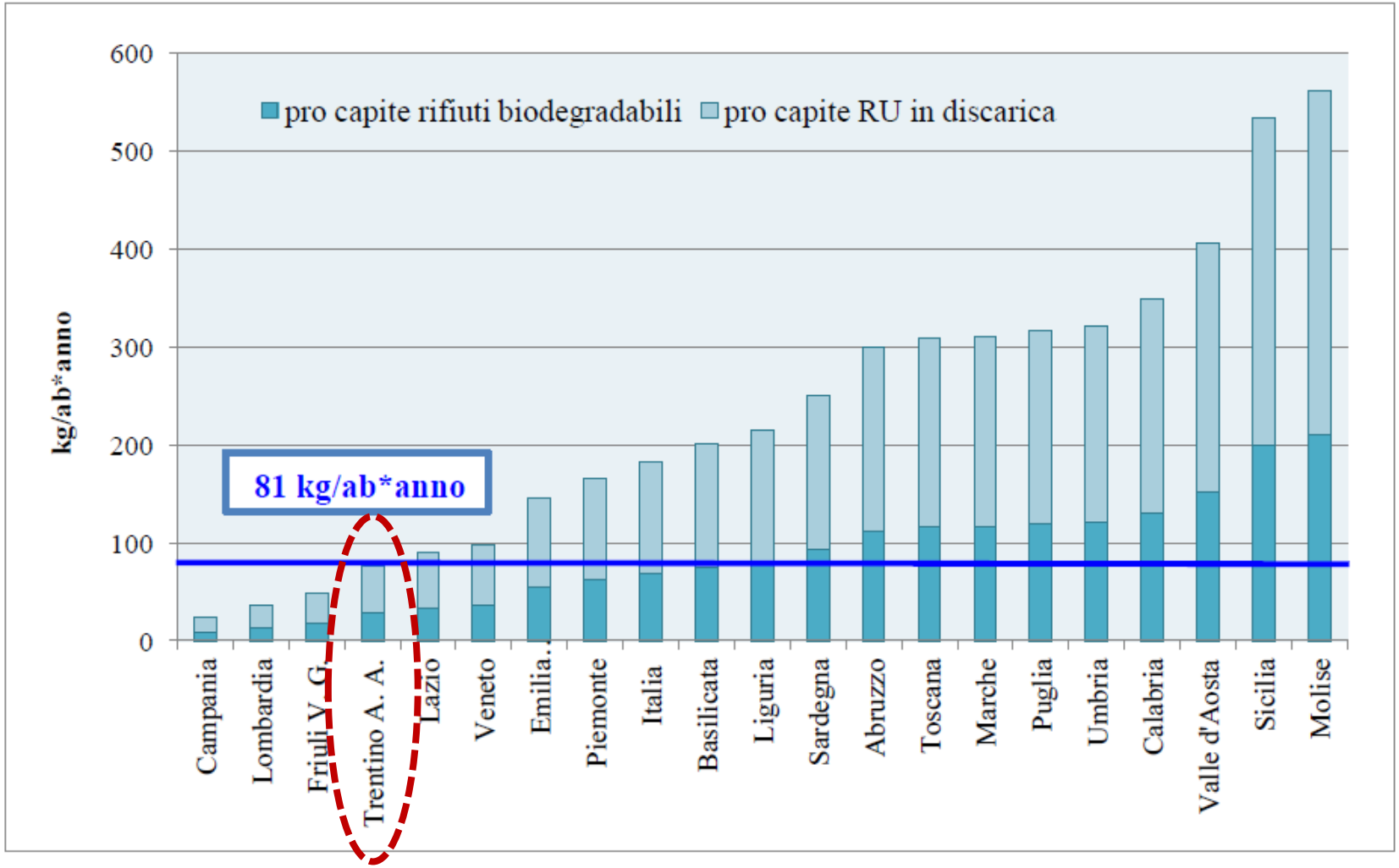

Fonte: ISPRA

Grazie per l’attenzione

Dottoressa Marta Giovanna Geranzani

martagiovanna.geranzani@comune.roma.it